



Comitato regionale per le comunicazioni

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO

tra

Co.Re.Com. Umbria

e

D.I.E.I. Dipartimento di Ingegneria Elettronica e dell'Informazione
dell'Università degli Studi di Perugia

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Umbria

E

Il Dipartimento di Ingegneria Elettronica e dell'Informazione della Università degli Studi di Perugia.....

PREMESSO CHE

A) il Co.Re.Com. è organo funzionale dell'Autorità Garante nelle Comunicazioni nonché organo di consulenza della Regione Umbria in tema di comunicazioni.

B) il medesimo esercita funzioni di governo, garanzia e controllo del sistema delle comunicazioni di rilevanza locale, nonché le funzioni istruttorie, consultive, di gestione e di vigilanza e controllo ad esso delegate dall'Autorità mediante convenzioni.

C) oltre al monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale di interesse regionale, il Co.Re.Com. può svolgere attività di studio e di ricerca su materie attinenti a comunicazioni per istituzioni pubbliche dell'Umbria sulla base di apposite convenzioni.

D) tra le principali attività del Co.Re.Com. rientrano: il sistema di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive delle emittenti locali, la tutela dei minori nel rapporto con TV e Internet, l'applicazione della legge sulla *par condicio*, i problemi della proliferazione delle antenne, le attività di coordinamento sui problemi dei gestori di telefonia mobile anche con A.R.P.A. Umbria (Agenzia Regionale Produzione Ambiente), con i Comuni e con altri soggetti interessati.



Comitato regionale per le comunicazioni

E) il D.I.E.I. è istituzione pubblica i cui fini primari sono la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica nei settori dell'*Information and Communication Technologies* (ICT).

CONSIDERATO

che il Co.Re.Com. e il D.I.E.I. si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra la realtà accademica e quella del mondo del lavoro attuando alcune forme di collaborazione nei settori dell'ICT.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto

La collaborazione avverrà mediante:

1. Collaborazione scientifica su temi di ricerca di comune interesse, ed in particolare su temi connessi a quelli assimilabili ai compiti assegnati al Co.Re.Com nell'ambito dell'ICT.
2. Consulenza e assistenza reciproca nella fase di preparazione di proposte destinate a bandi di ricerca nazionali e internazionali e a consorzi internazionali.
3. Con successivi e appositi atti saranno stipulate e disciplinate nei particolari tecnici, convenzioni tra Co.Re.Com. e D.I.E.I. su proposta del Co.Re.Com. e/o del D.I.E.I., di comune interesse fra le parti (quali ad esempio consulenza tecnica e assistenza tecnica).

La responsabilità scientifica all'interno della presente Convenzione quadro viene affidata per le attività svolte dal DIEI ad un esperto individuato dal Direttore del Dipartimento e per quanto riguarda il Co.Re.Com ad un funzionario esperto in materia.

ART. 2

Durata



Comitato regionale per le comunicazioni

1. La presente convenzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della stipula e avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, tacitamente rinnovabili a meno di disdetta scritta di una delle parti.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza dell'accordo, avranno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi tra le parti, a mezzo lettera raccomandata AR, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. La parte che eserciterà tale facoltà dovrà altresì indicare nella lettera se intende estendere il recesso anche agli atti esecutivi in essere al momento della efficacia del recesso stesso.
3. Per motivi di particolare gravità o sopravvenuta incoerenza con le finalità del Co.Re.Com. e del D.I.E.I., ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte con preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 3

Contenuto degli atti esecutivi

Gli atti esecutivi, di cui al presente articolo 1, comma 2, che le parti stipuleranno di volta in volta, in relazione al manifestarsi di specifiche esigenze dovranno indicare:

1. Gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
2. La durata;
3. I corrispettivi;
4. Le modalità di pagamento;
5. Il responsabile scientifico.

ART. 4

Modalità di esecuzione delle attività

1. Il D.I.E.I. ed il Co.Re.Com. garantiscono l'esecuzione di tutto quanto necessario al perseguimento degli obiettivi indicati negli atti esecutivi di cui al precedente articolo 3.
- 3.



Comitato regionale per le comunicazioni

2. Il D.I.E.I. ed il Co.Re.Com. si impegnano a svolgere le attività, oggetto degli atti esecutivi, secondo le modalità e nei tempi in essi indicati.
3. Qualsiasi modifica della presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione delle parti.

ART. 5

Diritti sui prodotti

1. Tutti i diritti sui prodotti risultanti dalla Ricerca sono di proprietà del D.I.E.I. e del Co.Re.Com.
2. Lo sfruttamento industriale e commerciale dei risultati è di proprietà del D.I.E.I. e del Co.Re.Com.
3. Lo sfruttamento commerciale e la divulgazione, di documentazioni e risultati sarà possibile solo previa autorizzazione scritta tra le parti.
4. Eventuali deroghe ai precedenti commi del presente articolo potranno essere esplicitamente menzionati nei singoli atti esecutivi.

ART. 6

Riservatezza

Il D.I.E.I. ed il Co.Re.Com. si impegnano alla più assoluta riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di proprietà comune di cui dovessero venire a conoscenza o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui alla presente convenzione, nonché a non eseguire e a non permettere che gli altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione di incarichi affidati.

Il D.I.E.I. ed il Co.Re.Com. pertanto, imporranno al proprio personale e a tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione di prestazioni derivanti da atti esecutivi a cui sarà dato corso nell'ambito della presente convenzione, la più rigorosa riservatezza.



Comitato regionale per le comunicazioni

I risultati di interesse scientifico, ottenuti nell'ambito degli studi oggetto di atti esecutivi a cui sarà dato corso nell'ambito della presente convenzione, potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche.

ART. 7

Foro Competente

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero sorgere tra il D.I.E.I. ed il Co.Re.Com. relativamente alla presente convenzione quadro sarà competente il Foro di Perugia.

ART. 8

Luogo dell'attività

Le attività, ricerche e studi oggetto di atti esecutivi a cui sarà dato corso nell'ambito della presente convenzione, si svolgeranno rispettivamente presso i locali del D.I.E.I. o del Co.Re.Com. o di quelle terze parti che verranno eventualmente coinvolte dai soggetti sopra citati per lo svolgimento delle attività oggetto dei relativi atti esecutivi. Le parti consentiranno al personale incaricato il libero accesso alle aree che verranno individuate di volta in volta e nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti. Potranno essere inoltre concordate trasferite presso altre località secondo limiti e modalità da concordare preventivamente tra le parti.

ART. 9

Assicurazione

Il D.I.E.I. ed il Co.Re.Com. sono sollevati da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al rispettivo personale durante la permanenza presso i locali di pertinenza delle parti.

ART. 10

Registrazione



Comitato regionale per le comunicazioni

La presente convenzione, è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso, in base all'Art. 4, della parte seconda della Tariffa allegata del DPR 26.04.1986, n. 131.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della tabella B comma 16 del DPR 26.10.1972, n. 642, modificato dall'art. 28, del DPR 30.12.1982, n. 955.

Letto, confermato e sottoscritto.
